

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1089 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile - C.I.A. - **Approvazione, accordo Regione Campania, A.R.I.N. Azienda Risorse idriche Napoli S.p.a. e T.A.V. S.p.a. Concessione all'A.R.I.N. S.p.a. per grande derivazione d'acqua per uso potabile di 400 l/s tramite campo pozzi ubicato sulla collina di Cannello nel Comune di S Felice a Cannello (CE).**

PREMESSO

CHE con D.lgs. 31.3.1998 n.112 art.89 comma 1, lett. i), reso applicativo con D.P.C.M. 12.10.2000 sono state conferite alla Regione Campania, - ed in particolare al Settore Ciclo Integrato delle Acque, le funzioni relative alle grandi derivazioni d'acqua presenti sul territorio regionale;

Che il PRGA della Regione Campania, approvato con DPR 3.8.1968, ha riservato per l'approvvigionamento idropotabile della città di Napoli le "Falde profonde Casoria-Lufrano (Valla), Casainuovo, Afragola e Acerra" per la portata di 3000 l/s (schema n. 118 bis);

Che l'A.R.I.N. - Azienda Risorse idriche Napoli S.p.a. con istanza in data 3.2.1997 corredata da atti progettuali, ha chiesto la concessione in sanatoria per la derivazione d'acqua ad uso potabile dalla falda detta di Lufrano per la portata massima di 1/s 2000 e media di 800 l/s mediante 198 pozzi ricadenti nei comuni di Afragola,- Caivano, Casoria, Casalnuovo, Cercola e Napoli;

Che sulla predetta istanza del 3.2.1997 è stata esperita dal Provveditorato alle OO.PP. per la Campania - Ufficio di Napoli la completa istruttoria di rito, nel corso della quale non sono state presentate opposizioni né istanze concorrenti;

Che è stata sottoscritta in data 19.1.2001 apposita convenzione tra la Regione Campania, l'A.R.I.N. S.p.a. e la TAV S.p.a. che disciplina "Gli impegni scaturenti dall' attraversamento del campo pozzi A. R. I. N. di Lufrano da parte della realizzanda linea ferroviaria e dalla conseguente delocalizzazione dei pozzi interessati";

CHE con istanza datata 17.2.2004, corredata dal progetto preliminare, l'Arin S.p.a. - Azienda Risorse Idriche Napoli ha chiesto:

a) la concessione di derivare acqua per uso potabile per la portata media di mod. 7 e massima di mod. 14 tramite n. 16 pozzi da dislocare sulla collina di Cannello, a monte della strada comunale Polvica, nel Comune di S. Felice a Cannello (CE), per compensare la dismissione di n. 38 pozzi appartenenti al campo pozzi di Lufrano (NA) in dipendenza della realizzazione della T.A.V. S.p.a;

b) l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori occorrenti per la derivazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 11. 12.1933 n. 1775;

Che con nota prot. n. 236677 in data 19.3.2004 il Settore Ciclo Integrato delle Acque ha chiesto il parere previsto all' Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;

Che l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania con nota prot. n. 2965 in data 5.11.2004 ha espresso parere favorevole sulla richiesta di concessione in argomento con la indicazione della necessità di ridurre la portata d' acqua richiesta;

Che, a seguito del parere espresso dall' Autorità di Bacino sono sopraggiunti nuovi accordi tra la Regione Campania, l' A.R.I.N. S.p.a. e la TAV S.p.a. finalizzati alla risoluzione delle problematiche connesse alla realizzanda linea alta velocità;

Che ai sensi dell'art. 13 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 l'A.R.I.N. -Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a., è stata autorizzata con decreto dirigenziale n. 5 del 18.1.2005, nelle more della definizione del provvedimento di concessione, ad iniziare i lavori relativi a n. 8 pozzi compresi tra le opere della grande derivazione d' acqua per uso potabile, di cui all' istanza in data 17.2.2004, tramite campo pozzi da dislocare sulla collina di Cannello, a monte della strada comunale Polvica, nel Comune di S. Felice a Cannello (CE).

Che, il Settore Consulenza Legale e Documentazione con nota prot. n. 2005.639238 del 25.07.05 (PS 99/05) ha espresso parere che la bozza risulta ben articolata e non presenta profili censurabili.

RITENUTO

Che appare opportuno dare seguito agli accordi sottoscritti tra la Regione Campania, l'A.R.I.N. S.p.a. e la TAV S.p.a. con la convenzione di cui alle premesse ed alla successiva bozza di accordo sottoscritto in data 27.5.2005;

Che, pertanto, può essere assentita la concessione di derivazione d' acqua richiesta dall' A.R.I.N. Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a con sede in Napoli, in via Argine n. 929, per derivare la portata in continuo di 400 l/s (pari a moduli 4) tramite campo pozzi costituito da n. 8 pozzi, ubicato sulla collina di Canello nel Comune di S. Felice a Canello (CE), per uso potabile per la durata di anni 30 (trenta), decorrente dalla data del presente provvedimento.

VISTO

- il R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i.;
- la legge 5.1.1994 n° 36;
- il D.Lgs. 21.05.1998 n° 112;
- l'art. 23 del D.Lgs. 11.05.1998 n° 152 e s.m.i.;
- la bozza di accordo sottoscritto in data 27.5.2005;
- il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione, prot. n. 639238 del.25.07.05;
- la documentazione agli atti del Settore Ciclo Integrato delle Acque.

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi per le motivazioni tutte indicate in premessa intendono integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di approvare la bozza di accordo sottoscritto tra i rappresentanti della Regione Campania, dell'A.R.I.N. S.p.a. e della TAV S.p.a. in data 27.5.2005 inerenti la dismissione di n. 38 pozzi appartenenti al campo pozzi di Lufrano (NA) in dipendenza della realizzazione della T.A.V. S.p.a., che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante.

2. E' concesso, con salvezza dei diritti dei terzi, all' A.R.I.N. - Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a con sede in Napoli, in via Argine n. 929, di derivare la portata in continuo di 400 l/s (pari a moduli 4) tramite campo pozzi costituito da n. 8 pozzi, ubicato sulla collina di Canello nel Comune di S. Felice a Canello (CE), fermo restando le valutazioni espresse dall' Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania.

3. Salvi i casi di rinunzia, decadenza o revoca la durata della presente concessione è fissata in anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, con l'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante.

4. Di stabilire che la presente concessione potrà essere modificata o revocata in qualunque momento qualora dovesse risultare in contrasto con i diritti di terzi, con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità o con quelli indicati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, ovvero nel caso di modifica al Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Campania.

5. Di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione.

6. Di stabilire che la concessione sarà efficace a tutti gli effetti dalla data del presente atto.

7. Di stabilire che per la presente concessione dovranno essere versati i canoni previsti dall' art. 18 comma 1 della legge n. 36 del 5.1.1994 - con gli aggiornamenti stabiliti dalla Regione Campania- che per l'anno 2005 in corso ammontano a complessivi Euro 7.162,88, anche se l'A.R.LN. - Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della portata concessa.

8. Di inviare il presente provvedimento all' Assessore al Ciclo Integrato delle Acque, all'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, all'Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania, all' Amministrazione Provinciale di Caserta, all' Ente d'Ambito Napoli - Volturno, all' A.R.I.N. -Azienda Risorse Idriche Napoli S.p.a., alla TAV S.p.a., per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante

IL PRESENTE ALLEGATO

CONSTA DI N° 7 FACCIATE

ALLEGATO ALLA DELIBERA:

04.005 08/08/99 -

Il Segretario della G.R. della Campania
D.ssa SANTA BRANCATI.

BOZZA

ACCORDO TRA REGIONE CAMPANIA - ARIN SpA - TAV SpA

PREMESSO CHE

- a) In data 19/01/2001 Regione Campania, ARIN SpA e TAV SpA hanno sottoscritto una Convenzione avente per oggetto la risoluzione delle problematiche connesse all'attraversamento da parte della linea AV del campo pozzi ARIN di Lufrano;
- b) è stata verificata l'idoneità tecnica del sito in località Polvica nel Comune di San Felice a Cancellò (CE), al fine di localizzare su di esso il nuovo campo pozzi di cui è stato sviluppato il relativo progetto per complessivi 1.400 l/s, previsto dalla citata Convenzione;
- c) in data 17/02/04 ARIN ha chiesto alla Regione Campania l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo predetto campo pozzi in località Polvica per complessivi 1.400 l/s ed ha chiesto altresì la relativa concessione di grande derivazione d'acqua;
- d) la Regione Campania, in dipendenza del parere vincolante reso dall'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, non può concedere ad ARIN l'autorizzazione richiesta per l'emungimento di complessivi 1.400 l/s nel sito citato in località Polvica;
- e) in considerazione delle sopravvenute diverse valutazioni tecniche si rende necessario definire il nuovo assetto dei reciproci impegni delle Parti concernenti l'attraversamento del Campo Pozzi di Lufrano e la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie linea AV Roma - Napoli dal Km 209+760 al Km 216+616, variante linea lenta Cancellò - Napoli dal Km 0+000 al Km 7+682, linea Circumvesuviana dal Km 0+880 al Km 5+043 e Stazione AV Napoli - Afragola, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei sopradetti lavori ferroviari.
- f) Le Parti riconoscono il diritto di ARIN a mantenere inalterata la sua attuale disponibilità e potenzialità idrica relativa al dimettendo campo pozzi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo così come le premesse, dalla a) alla m) inclusa, della Convenzione del 19/01/2001 tra Regione Campania, ARIN SpA e TAV SpA.
- 2) La Regione Campania autorizza ARIN, con Decreto Dirigenziale _____, a realizzare un nuovo campo pozzi di proprietà ARIN in località Polvica nel Comune di San Felice a Cancellò (CE), impegnandosi a rilasciare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la concessione di emungimento continuativo di 400 l/s.
- 3) La Regione Campania, a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, erogherà al costo di € 0,05 (Eurocinquecentesimi) IVA esclusa, con modalità da concordare, ad ARIN una portata idrica di 300 l/s continuativi. Tale costo sarà soggetto ad adeguamento annuale.
- 4) Entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo la Regione Campania si impegna ad autorizzare ad ARIN, adeguando opportunamente l'attuale regime concessorio, la realizzazione e concessione di impianti di proprietà ARIN che



[Signature]


GN

[Signature]

[Signature]

consentano la produzione in emungimento e/o altra modalità di ulteriori 700 l/s a costituzione della riserva, garantendosi in tal senso la potenzialità di 1400 l/s di cui in premessa, pari a quella complessivamente dismessa. ARIN redigerà, di concerto con la Regione Campania, apposito studio di fattibilità tecnico economica che individui la soluzione più idonea, anche in considerazione delle sopravvenute esigenze di carattere idrogeologico relative alla falda di Lufrano.

- 5) Nelle more della realizzazione del campo pozzi di cui al punto 2), la Regione Campania, in situazione di emergenza idrica, garantisce la corrispondente portata di 400 l/s alle ordinarie condizioni attuali di fornitura.
- 6) Con riferimento ai punti 2, 3 e 4, TAV metterà a disposizione di ARIN, con modalità di erogazione da concordarsi tra ARIN e TAV stessa, un contributo forfetario onnicomprensivo fisso ed invariabile fino alla concorrenza massima di 13 Milioni di Euro (tredicimilionidieuro) oltre IVA. Le modalità di erogazione prevederanno la corresponsione di un acconto, di importo da definire, per l'avvio delle attività di cui sopra in capo ad ARIN.
- 7) ARIN si impegna a rilasciare entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, tutte le approvazioni dei progetti costruttivi e dei programmi e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere ferroviarie e delle opere di risoluzione di tutte le connesse interferenze con gli impianti ARIN.
- 8) In considerazione di quanto stabilito al punto 7) ARIN autorizza TAV ad avviare, entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, i lavori ed, a tal fine, consente pertanto nel medesimo termine a TAV la presa in possesso delle aree di proprietà di ARIN stessa quali risultanti dal relativo piano di esproprio di cui alla Dichiarazione di Pubblica Utilità emessa da RFI con Delibera n. 122 del 27/05/2002. Le indennità espropriative dovute da TAV ad ARIN non sono comprese nel contributo forfetario di cui al precedente punto 6).
- 9) Con il presente Accordo ARIN rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio promosso con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, notificato a mezzo posta e ricevuto da TAV il 16/05/2005, per l'annullamento del Decreto prot. 42149 del 20/01/2005 emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale impegnandosi a comunicare tale rinuncia al Ministero competente ad istruire il giudizio.
- 10) Il presente Accordo è immediatamente vincolante ed efficace tra le Parti.
- 11) Gli impegni assunti dalle Parti con il presente Accordo sostituiscono integralmente il dispositivo della Convenzione del 19/01/2001, articoli da 1 a 9 compreso.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della grande derivazione d'acqua per uso potabile per una portata massima di 400 l/s, mediante numero massimo di 8 pozzi, richiesta dall' Azienda Risorse Idriche di Napoli - ARIN S.p.a. (P. IVA 07679350632) con istanza in data 17.2.2004.

ARTICOLO 1

QUANTITA' E USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità d'acqua che l' Azienda Risorse Idriche di Napoli - ARIN S.p.a. , in seguito denominata ARIN , potrà derivare dalla falda idrica ubicata sulla collina di Canello nel Comune di S. Felice a Canello (CE) a mezzo numero massimo di 8 pozzi è fissata nella portata massima di 400 l/s (moduli 4).

L' acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso potabile.

ARTICOLO 2

LUOGO E MODALITA' DI PRESA DELL'ACQUA

Le opere di captazione dell' acqua di cui all' art. 1 del presente disciplinare, ubicate sulla collina di Canello nel Comune di S. Felice a Canello (CE), consistono in un campo pozzi costituito da un numero massimo di 8 pozzi con relative opere civili ed elettromeccaniche, disposti in modo da derivare la quantità di acqua concessa, con profondità 190/200 m con diametro rivestimento interno di 400/500 mm, da realizzare in conformità al progetto presentato.

ARTICOLO 3

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

L' ARIN dovrà provvedere al monitoraggio della falda attraverso l' installazione di una stazione idrometrica con registrazione continua, da posizionare secondo le indicazioni dell' Autorità di Bacino, con centralina elettronica di acquisizione e memorizzazione dati.



Affinché la portata concessa non possa essere superata dovrà essere installato su ciascun pozzo un misuratore di livello e di portata oltre ad un contatore della quantità d' acqua prelevata.

Saranno a carico dell' Arin le spese per l' acquisto, la posa in opera, la manutenzione e l' esercizio degli apparecchi misuratori, anche l' invio delle letture e delle registrazioni di tutti gli apparecchi all' Ente Concedente, nonché all' Autorità di Bacino competente per territorio, secondo tempi e modalità che saranno successivamente definite.

L' ARIN è, altresì, obbligata ad ottemperare ad ulteriori prescrizioni particolari che verranno impartite in relazione alle specifiche situazioni della derivazione di che trattasi.

ARTICOLO 4

RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

L' ARIN dovrà acquisire tutte le autorizzazioni, le concessioni ed i permessi necessari per l' esecuzione delle opere interessanti proprietà pubbliche e private, nonché provvedere a propria cura e spese alla manutenzione delle stesse opere.

Sono a carico dell' ARIN tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, scoli e simili, sia per la tutela della proprietà e del buon regime idraulico della falda di cui trattasi.


L' ARIN dovrà garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela delle acque dall' inquinamento di qualsiasi natura.

L' ARIN è tenuta al risarcimento di qualsiasi danno che venisse arrecato ai beni privati in dipendenza della realizzazione e dell' esercizio delle opere di derivazione.

ARTICOLO 5

VIGILANZA

L' ARIN si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l' Ente Concedente, o altri Enti incaricati del controllo, intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.



Essa è tenuta a consentire l' accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l' installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

ARTICOLO 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continuativi, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione. Qualora al termine della durata concessione persista l' esigenza della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, all' ARIN potrà essere rinnovata la concessione con quelle modifiche e prescrizioni che, per le variate condizioni dei luoghi o della risorsa idrica si rendessero necessarie.

In caso di mancato rinnovo, come anche in caso di revoca o di rinuncia, la Regione Campania potrà acquisire in proprietà, senza corresponsione di alcun compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie e quant' altro realizzato, ovvero potrà obbligare a rimuovere e ripristinare a spese del Concessionario, lo stato dei luoghi o quanto richiesto dall' interesse pubblico.

La concessione avrà efficacia dalla data del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 7

CANONI

L' ARIN corrisponderà alla Regione Campania i canoni previsti dall' art. 18 comma 1 della legge n. 36 del 5.1.1994 con gli aggiornamenti stabiliti dalla Regione Campania anche in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell' acqua di cui alla presente concessione, salvo quanto previsto, in caso di decadenza o rinuncia, dal comma 6 dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

Il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio dell' anno di riferimento.

I canoni per l' anno 2005 sono pari ad € 7.162,88 riferiti all' uso potabile.

Tale pagamento decorre improrogabilmente dalla data del provvedimento di concessione.



Detto canone potrà essere modificato con effetto dalla data sopra stabilita in relazione ad eventuali variazioni accertate, ovvero per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentarie.

ARTICOLO 8 CAUZIONE

La cauzione di € 50.000,00 (cinquantamila/00), già versata alla Regione Campania ai sensi dell'art. 13 del T.U. 1775/1933, verrà incamerata a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 1775/1933, a garanzia degli obblighi da assumersi per effetto del presente atto. La somma sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione medesima; inoltre, l'ARIN si impegna al pagamento di tutte le spese per il rilascio della concessione, per registrazione, copia atti, stampa, bolli e spese.

ARTICOLO 9 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre al rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, l'ARIN è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di qualità.

ARTICOLO 10 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge l'Azienda Risorse Idriche di Napoli - ARIN S.p.a. elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Napoli alla via Argine n. 929.



NUMERO

AREA 04 - SETTORE



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0639238 del 25/07/2005 ore 15,28
 Dest: Ciclo Integrato delle acque

Fascicolo: XXXVI/1
 Ciclo integrato delle acque



(05) All' A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente
 e Disinquinamento
 (09) Settore Ciclo integrato delle acque

Via de Gasperi, 28
 80133 NAPOLI

Prot. n. PS 09/05 09/2005 / Scorra
 (che si prega di citare nella risposta)

Oggetto: Schema deliberazione approvazione
 accordo R.C., A.R.I.N. e T.A.V. s.p.a.

Si riscontra la nota prot. n. 597553 del 11.07.2005 con la quale è stata formulata la richiesta di parere in ordine allo schema di deliberazione di approvazione dell'accordo tra la Regione Campania, l'A.R.I.N. (Azienda Risorse Idriche Napoli) s.p.a. e T.A.V. s.p.a. per la concessione all'A.R.I.N. s.p.a. di grande derivazione d'acqua per uso potabile di 400 l/s, tramite campo pozzi ubicato sulla collina di Cancellò nel Comune di San Felice a Cancellò (CE).

Premesso che, in armonia con i compiti di istituto, si è proceduto all'esame dello schema trasmesso avuto riguardo al mero profilo di legittimità, prescindendo da ogni esame e valutazione degli atti presupposti e/o connessi che sono, come è noto, di esclusiva competenza del settore responsabile, la bozza risulta ben articolata e non presenta profili censurabili.

Nei sensi sopra precisati si rende il richiesto parere.



Per Copia Conforme



L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Massimo Consoli

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Maria d'Elia

IL COORDINATORE DELL'AREA

Avv. Vincenzo Baroni

ALLEGATO ALLA DELIBERA:
04.08.05 001089 -
Il Segretario della GR della Campania - Dr.ssa SANTA BRANCATI -